



Estensione per il lavoro accessorio per il 2010 *di Michele Regina*

La Finanziaria 2010 ha apportato notevoli modifiche alla disciplina dell'istituto voluto dalla legge Biagi, ampliando da una parte le possibilità di ricorso alle prestazioni occasionali di tipo accessorio e dall'altra ammettendo nuovi committenti.

Ciò è stato voluto dalla Finanziaria 2010, unitamente ad altre misure, sempre nell'ottica di un maggiore supporto al mercato del lavoro per la ormai nota congiuntura economica sfavorevole.

Si ricorda dapprima che già una prima revisione dell'istituto era avvenuta sia ad opera del DL n. 112/2008, che aveva allargato l'utilizzo del lavoro accessorio nel settore del commercio, del turismo, dei servizi e nell'ambito dell'impresa familiare, e sia ad opera del DL n. 5/2009, che ne aveva esteso l'utilizzo per i pensionati, per i percettori di ammortizzatori sociali, per le manifestazioni solidaristiche, di emergenza etc.

Con la Legge 191/2009 il quadro risulta ancora più ampliato ed appetibile per committenti e lavoratori.

Le novità ineriscono pertanto i nuovi fruitori del lavoro accessorio: *Enti locali, le scuole e le università* e non solo. Il tutto dovrà, però, essere effettuato relativamente alle PPAA *nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto dal patto di stabilità interno.*

Ma andiamo per ordine.

Gli EELL possono utilizzare le prestazioni occasionali di tipo accessorio per:

- lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti.
- Gli EELL, le scuole ed università possono avvalersi del lavoro con *voucher* per l'utilizzo di giovani under 25 anni iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto di qualsiasi ordine e grado, il sabato e la domenica nonché durante i periodi di vacanza.

Per gli studenti universitari invece il lavoro accessorio può essere prestato *in qualsiasi periodo dell'anno*, quindi non solo nella vacanza delle lezioni e degli esami.

Gli EELL possono liberamente utilizzare i voucher per le prestazioni dei pensionati.

Le imprese familiari si possono avvalere del lavoro accessorio in qualsiasi settore esse operino - quindi cade la precedente limitazione al commercio, turismo e servizi, fermo rimanendo la contribuzione prevista per i lavoratori dipendenti.

La Finanziaria 2010 allarga l'istituto alle prestazioni svolte nei maneggi e nelle scuderie.

L'aspetto che subito si evidenzia relativamente all'allargamento vero della platea dei prestatori di lavoro accessorio, oltre a quelli già previsti dalla normativa, è quello riferito a *giovani under 25, pensionati, partimers e disoccupati* i quali tutti possono essere utilizzati in qualsiasi settore produttivo ed anche da parte di committenti pubblici.

Una novità di interesse a tal riguardo è quella riferita ai lavoratori con contratto part-time.

Gli stessi, infatti, per il tempo di lavoro loro residuo - anche se tale possibilità è riferita al 2010, salvo le proroghe - potranno rendere - come accennato - prestazioni occasionali di tipo accessorio nell'ambito di **qualsiasi settore produttivo**.

Tali voucher non potranno - ovviamente - essere utilizzati dal datore stesso di lavoro part time. Se così fosse si sarebbe destrutturato il rapporto di lavoro part time in particolare.

Anche per il 2010 coloro che percepiscono prestazioni di sostegno al reddito per integrazione salariale e disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità e trattamenti speciali di disoccupazione edili) possono rendere prestazioni di lavoro accessorio **in tutti i settori produttivi** e nel limite massimo di € 3000,00 per anno solare.

Riepilogando in base alle modifiche tutte apportate all'art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, le prestazioni occasionali accessorie possono essere assolte negli ambiti e per i soggetti di seguito:

- a) di lavori domestici;
- b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;
- c) dell'insegnamento privato supplementare;
- d) di manifestazioni sportive, culturali fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;
- e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;

- f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
- g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile;
- h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
- h-bis)** di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, da parte di pensionati;
- h-ter)** di attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie.
 - di qualsiasi attività e settore produttivo da parte di lavoratori aventi un contratto part-time ;
 - di qualsiasi attività e settore produttivo da parte di: percettori di prestazioni di integrazione al reddito;
 - da parte percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili).

E' bene ricordare che il lavoro accessorio produce reddito esente per i percettori e che le modalità di attivazione sono senza oneri burocratici per i committenti, salvo le comunicazioni preventive mediante i contact center INPS-INAIL, o via fax o telematicamente.

Il lavoratore inoltre non perde lo status di disoccupato - a qualsiasi titolo - o pensionato.

Da ultimo preme sottolineare che tale istituto è riferito a quelle attività che dovrebbero essere *marginali*, ma non può essere stravolto a danno di altri rapporti genuini di lavoro subordinato o parasubordinato, tipizzati dalla normativa e disciplinati da appositi CCNL. Come dire con una definizione esemplificatrice e non esaustiva: *il lavoro domestico, ad esempio, disciplinato da legge e apposito CCNL, non può surrettiziamente essere sostituito stabilmente dal lavoro accessorio quando utilizzato in modo standard e continuo*. Se così fosse non c'è chi non vedrebbe una potenzialità di vertenze per il riconoscimento del più genuino rapporto di lavoro subordinato. Vero è, però, che l'allargamento al pubblico dell'istituto potrebbe, forse, far venir meno esigenze di contratti flessibili, compresa la somministrazione, fino ad ora utilizzati.